

pace coi principi esteri, prima di trattare della pace nell'interno dell'impero, la qual ultima sarebbe già conseguenza dell'altra; e venne pure deciso che i deputati dei principi e delle città assisterebbero alle deliberazioni da prendersi sugli interessi comuni dell'impero, niente avendo a decidersi a questo proposito senza il loro consenso. Se questa fermezza dei membri dell'impero dispiaceva all'imperatore, non restò egli meno mortificato del rifiuto della dieta di una contribuzione chiesta per sostenere le spese della guerra; per cui irritato di scorgere nei deputati una opposizione così generale a' suoi disegni, fece sollecitare l'elettore di Magonza a sciogliere la dieta ed indicarne un'altra, nel che pure andò a vuoto il suo disegno.

1648, 24 ottobre. In forza del trattato segnato a Münster, le città libere dell'impero, nel numero delle quali si trova Francoforte, ottennero voto decisivo nelle diete generali e particolari al par degli altri stati dell'impero. Fu stipulato che non potesse essere attentato a' loro diritti di regalia, rendite annue, libertà, privilegi di confisca e di levare le imposizioni od a quei che ne derivano; come pure agli altri diritti che avevano legittimamente ottenuto dall'imperatore e dall'impero, o che avevano posseduto ed esercitato per lungo tempo prima delle ultime turbolenze, con piena giurisdizione nel recinto delle loro mura ed in tutto il territorio. È proibito di ripetere in avvenire tutto ciò che per rappresaglia, arresto od altro atto pregiudiziale è stato commesso od attentato di privata autorità durante la guerra sotto qualunque pretesto che ciò fosse; dovendo invece essere strettamente osservate tutte le lodevoli costumanze, costituzioni e leggi fondamentali dell'impero romano. Questa disposizione consolidò l'esistenza politica della città di Francoforte, che dalle turbolenze religiose e civili era stata compromessa. Conservò essa il suo titolo di città imperiale, e continuò ad essere la sede della dieta germanica.

1766. Fondazione del capitolo di Cronstett, composto di dodici damigelle luterane nobili, che devono esservi mantenute in modo conveniente alla loro condizione, senz'essere soggette ad altro obbligo che a quello di astenersi dai balli pubblici e di vestire di nero o di bianco; possono esse uscire a loro talento e godere di tutti gli